

## REGIME FORFETARIO

**Mauro Nicola**

ALTA FORMAZIONE 

### Regime forfetario

Il quadro LM deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o dall'esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi:

- dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Regime di **vantaggio - Sezione I**)
- il reddito prodotto in **regime forfetario**, determinato ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, come modificato, dall'art. 1, commi da 7 a 9, della Legge 23 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 1-bis, comma 3, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, dall'art. 6 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, e dall'art. 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Regime **forfetario - Sezione II**).

## Regime forfetario

Per imprese individuali e professionisti

Imposta sostitutiva 5%/15%



- Redditi
- Addiz. regionale e comunale
- IRAP

Ricavi o compensi max € 85.000  
con riferimento all'anno precedente

Cassa



3

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## Regime forfetario

Tassazione del regime forfetario

Ricavi x coeff. redditività

Contributi previdenziali

Reddito netto

Eventuali perdite pregresse (ante-regime)

X 15%

Aliquota imposta sostitutiva "ordinaria"


X 5%

Aliquota "Start up"  
primi 5 anni di attività se requisiti di cui al comma  
65,  
art. 1, Legge n. 190/2014

4

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## Regime forfetario



5

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

## CONDIZIONI ACCESSO E PERMANENZA



ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

## Regime forfetario

### Requisiti di accesso

Nell'anno precedente aver, **contemporaneamente**:

➤ conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a 85.000 euro**

➤ **sostenuto spese** per un importo complessivo **non superiore a 20.000 euro lordi** per lavoro **accessorio**, lavoro **dipendente** e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.


7

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

### CAMBI DI REGIME CONTABILE


- Regime Forfetario
- Regime semplificato (per cassa)

Sono entrambi regimi naturali l'opzione per l'uno o l'altro non vincola in alcun modo



ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## CAMBI DI REGIME CONTABILE



ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

## IL PASSAGGIO DA ORDINARIO A FORFAIT


- Rettifiche della detrazione a sfavore.
- Rinuncia esigibilità differita.
- Eccedenza detraibile dell'ultima dichiarazione rimborso o compensazione.
- Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti e rinviati: formazione del reddito 2022 per le quote residue.
- Ricavi e compensi che hanno già concorso al reddito nel regime ordinario: esclusi dal regime forfettario.
- Sospensione degli ammortamenti per i beni pre-esistenti.
- Fatturazione senza IVA e Ritenuta d'acconto dal 2023.

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

## IL PASSAGGIO DA FORFAIT A ORDINARIO (SEMPLIFICATO)

- RETTIFICHE DELLA DETRAZIONE A FAVORE.
- RICAVI E COMPENSI CON MANIFESTAZIONE FINANZIARIA SUCCESSIVA ALLA FUORIUSCITA DAL REGIME FORFETTARIO: CONCORSO AL REDDITO NEL REGIME ORDINARIO.
- RIPRESA AMMORTAMENTI PER I BENI PRE - ESISTENTI AL FORFAIT.
- RIPRESA ADEMPIMENTI IVA E FORFAIT.

## Passaggio tra regimi



## Passaggio tra regimi

Da regime semplificato a forfetario

Regimi entrambi naturali dei contribuenti minori



Risoluzione  
AdE n. 64/E/2018

Possibile il passaggio a forfetario senza attendere il decorso del triennio

ALTA FORMAZIONE 

## Passaggio tra regimi

Risposta interpello n. 107 dell'11 aprile 2019



*“il richiamo ai chiarimenti di cui alla risoluzione n. 64/E del 2018 non [è] strettamente attinente al caso di specie poiché essa si riferisce ad un soggetto esercente attività di impresa, mentre l'istante è un professionista...”*



Variazione dell'opzione solo in conseguenza di nuove disposizioni normative

ALTA FORMAZIONE 

## Regime forfetario

Limite 85.000 €

L'ammontare dei ricavi va individuato avendo riguardo al regime utilizzato nel periodo di imposta precedente:

- attività d'impresa in regime ordinario verifica della soglia di ricavi, facendo riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della **competenza**
- imprese minori e attività professionale (quadro RE) o che ha applicato il regime fiscale di vantaggio (quadro LM) criterio di **cassa**.

15

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## Regime forfetario

Limite 85.000 €

**Non rilevano** gli ulteriori componenti positivi ("da **adeguamento**"), indicati in dichiarazione allo scopo accedere al regime premiale ai fini dei c.d. "ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale".

In caso di svolgimento di più attività, contraddistinte da **diversi codici ATECO**, si **sommano** i ricavi/compensi di entrambe le attività.

LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54) 1	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57) 2	Nuova attività (art.1, comma 65) 3
------	--	--	------------------------------------

16

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## Regime forfetario

Gruppo di settore attività	Codice attività ATECO 2007	Limite ricavi o compensi	Limite unico ricavi o compensi	Coefficiente redditività (non varia)
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	45.000	85.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000		40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000		40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	40.000		54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000		86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000		62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	50.000		40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000		78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000		67%

Regime forfetario post Legge n. 145/2018

17

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## REGIME FORFETARIO – RAGGUAGLIO AD ANNO

### Inizio attività e ragguglio ad anno:

- nel caso di inizio dell'attività (es.: nel 2024) -> regime forfetario accessibile considerata l'assenza di ricavi/compensi nel periodo precedente (anno 2023);
- nel caso di inizio dell'attività (es.: nel 2023) -> per determinare se sussiste o meno il superamento del limite di € 85.000,00 si deve effettuare il ragguglio ad anno.

**Esempio** -> un imprenditore individuale ha avviato un'attività di commerciale il 1° aprile 2022 con applicazione del regime forfetario -> nel corso dell'anno 2023 ha realizzato un volume di ricavi pari a € 61.000,00.

### Verifica del limite per la permanenza nel regime forfetario nel 2023:

- i ricavi 2022 devono essere raggugliati ad anno:

$$€ 61.000,00 : 274 \text{ gg (1/04 - 31/12/2022)} \times 365 = € 81.259,12$$

e, quindi, poiché il limite raggugliato risulta di entità inferiore a € 85.000,00, l'imprenditore individuale ha la possibilità di continuare ad applicare il regime forfetario.

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## LA SOGLIA DEGLI 85.000€

Fattispecie	Riferimento di prassi
I compensi percepiti per l'incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica privata da parte di un soggetto che svolge l'attività professionale di medico chirurgo si qualificano come redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR. Ai fini dell'accesso al regime forfetario, il superamento della soglia di 85.000,00 euro deve essere verificata considerando il complesso dei compensi percepiti dalle attività svolte.	Risposta interpello 202/2019
I compensi derivanti dalla cessione del diritto d'autore (art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR) concorrono alla verifica del limite di 85.000,00 euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo.	Circ. 9/2019, § 2.2

## LA SOGLIA DEGLI 85.000€

Fattispecie	Riferimento di prassi
Non è possibile applicare il regime forfetario se, alla data di apertura della partita IVA, si sia già a conoscenza del dispositivo di una sentenza che riconosce in favore del contribuente ricavi o compensi superiori alla soglia di 85.000,00 euro i quali verranno pagati durante il periodo di fruizione del regime agevolato.	Risposta interpello 195/2019

## Regime forfetario

### Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA** o di regimi **forfetari** di determinazione del reddito;
- i **non residenti**, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia **almeno il 75%** del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di **cessione di fabbricati** o porzioni di fabbricato, di **terreni edificabili** o di **mezzi di trasporto nuovi**;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a **società di persone, associazioni professionali o imprese familiari** ovvero che **controllano direttamente** o indirettamente società a **responsabilità limitata** o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche **direttamente** o **indirettamente** riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di **datori di lavoro** con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei **2 precedenti periodi d'imposta** ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell'anno precedente hanno percepito **redditi di lavoro dipendente e/o assimilati** di importo **superiore a 30.000 euro**, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

21

ALTA FORMAZIONE 

## FORFAIT E LAVORO DIPENDENTE

### Requisiti di accesso: spese per lavoro dipendente

- **Il limite:** è fissato in 20.000 euro lordi sostenuti nell'anno precedente.
- **Il lavoro:** le spese si riferiscono al lavoro dipendente e a quello accessorio ma considerano anche quello relativo ai collaboratori borsisti, ai contratti a progetto ed anche le somme erogate sotto forma di utili da associazione in partecipazione.

### Causa ostativa: Redditi di lavoro dipendente percepiti

- **Il limite:** è fissato in 30.000 euro lordi percepiti.
- **I redditi:** i redditi a cui riferirsi sono quelli di lavoro dipendente e di pensione.

ALTA FORMAZIONE 

## REQUISITI

REQUISITI (per chi è già in attività da verificare rispetto all'anno precedente per chi inizia sui dati presunti)	
<b>RICAVI/Compensi:</b> percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti	Fino a 85.000,00 euro (senza alcuna differenziazione secondo il codice ATECO 2007 dell'attività esercitata)
<b>LAVORO DIPENDENTE:</b> spese per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori (compresi gli utili da partecipazione agli associati)	<b>Ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi</b>
<b>BENI STRUMENTALI:</b> costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio	Nessun limite
Redditi di <b>lavoro dipendente</b> e assimilati	<b>Redditi da lavoro dipendente (pensione) ed assimilato non eccedenti € 30.000,00</b>
<b>PARTECIPAZIONI</b>	Non è possibile detenere redditi da partecipazione e trasparenza art. 5 del TUIR e comunque partecipazioni <b>in srl con controllo</b>

## CAUSE DI ESCLUSIONE

FINO AL 31.12.2021	DAL 1.1.2022
Regimi speciali IVA	Confermata
Soggetti non residenti (con eccezione UE e SEE con 75% dei redditi in Italia)	Confermata
Cessioni di fabbricati o mezzi di trasporto nuovi	Confermata
Partecipazione contemporanea a società e associazioni di cui all'art. 5 e a srl in trasparenza e srl con controllo o associazioni in partecipazione	Confermata
Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano interscorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta	Confermata

## Regime forfetario

### Cause di esclusione

**Let. d), comma 57, art. 1, Legge n. 190/2014**

*“gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.”*

25

ALTA FORMAZIONE 

## Regime forfetario

### Cause di esclusione

**Let. d), comma 57, art. 1, Legge n. 190/2014**

- Tizio possiede il 12% di quote di una s.r.l. di ingegneria e architettura e svolge la medesima attività anche con la partita IVA individuale. 
- Caio possiede il 70% di quote di una s.r.l. di ingegneria e architettura. Con la P.IVA svolge l’attività di ingegnere o di architetto. 
- Sempronio possiede il 70% di quote di una s.r.l. immobiliare e con la partita IVA individuale svolge l’attività di commercialista. 
- Mevio possiede il 70% di quote di una s.r.l. immobiliare di costruzione. Con la P. IVA svolge attività di ingegnere o di architetto. 

26

ALTA FORMAZIONE 

## Regime forfetario

### Cause di esclusione

#### La causa di esclusione di possesso della quota societaria quando opera?



Affinché la causa ostativa non operi è necessario che il contribuente provveda preventivamente a rimuoverla nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, fatto salvo quanto stabilito con specifico riferimento alla partecipazione nelle s.r.l.

Così, ad esempio, nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una **s.n.c.**, se lo stesso cede le quote possedute nella s.n.c. entro la **fine dell'anno precedente** potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall'anno successivo.

Nel caso, invece, di partecipazioni in **s.r.l.**, la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario deve essere verificata **nell'anno di applicazione del regime** e pertanto la sua sussistenza determina l'uscita dal regime forfetario a partire dall'anno successivo.

Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016

27

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## Regime forfetario

### Cause di esclusione

#### La causa di esclusione di possesso della quota societaria quando opera?



Considerata la ratio legis sottesa alla predetta causa ostativa, occorre avere in ogni caso riguardo alle **attività effettivamente svolte** in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione.

Al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell'ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla **medesima sezione ATECO** di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime **forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva** alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, **deduce** dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Di conseguenza, **non saranno ritenute** "attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili" tutte le attività autonomamente esercitate dalla società a responsabilità limitata, condizione che sarà ritenuta sussistente, **oltre che in assenza di acquisti di beni o servizi** dalla persona fisica in regime forfetario, anche - se del caso - nelle ipotesi in cui i costi dei predetti beni e servizi **non fossero fiscalmente deducibili**.

Non saranno, inoltre, ritenute "attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili" tutte le attività esercitate dalla società a responsabilità limitata avvalendosi anche di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, ma che siano classificabili in **una sezione ATECO differente** da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario.

Assumeranno esclusiva rilevanza **non** le sezioni ATECO e i conseguenti codici ATECO **formalmente dichiarati** dal contribuente e dalla s.r.l. controllata, ma quelli attribuibili in base alle attività **effettivamente esercitate**.

Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016

28

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## Regime forfetario

### Cause di esclusione

Let. d bis), comma 57, art. 1, Legge n. 190/2014

b. is) “le persone fisiche la cui attività sia esercitata **prevalentemente** nei confronti di datori di lavoro con i quali **sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di **soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.****”

Esempio:

Tizio ha fatturato:

- 20.000 euro nei confronti del suo ex datore di lavoro
- 22.000 euro nei confronti di altri soggetti



29

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## Regime forfetario

### Avvio attività

Per il periodo d'imposta in cui **l'attività è iniziata, e per i 4 anni successivi**, il reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva in misura ridotta (del **5%** anziché del 15%), a condizione che:

**a.** il contribuente **non** abbia esercitato, nei **3 anni precedenti** l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

**b.** l'attività da esercitare **non costituisca**, in nessun modo, **mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, **escluso** il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di **pratica obbligatoria** ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

**c.** qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da **altro soggetto**, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di 65.000 euro.

30

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

# Regime forfetario

## Semplificazioni ai fini IVA

I contribuenti che applicano il regime forfetario

- **non addebitano l'IVA** in fattura ai propri clienti, né detraggono l'imposta assolta sugli acquisti;
- sono **esonerati** dagli obblighi di **liquidazione** e versamento dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale;
- **non** sono tenuti a **registrare** le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;
- non devono applicare le disposizioni relative all'obbligo di **fatturazione elettronica**. Tuttavia, a favore dei contribuenti che, pur essendo in regime forfetario, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, è previsto un regime premiale: il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è **ridotto di 1 anno**, ossia a 4 anni anziché gli ordinari 5.

Restano invece soggetti agli obblighi di:

- **numerazione** e conservazione delle fatture di **acquisto** e delle bollette doganali;
- **certificazione** dei corrispettivi;
- **integrazione** delle **fatture**, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell'aliquota e della relativa IVA, che deve essere versata entro il giorno **16 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione;
- **fatturazione elettronica** nei confronti della Pubblica amministrazione.



31

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

## FET & FORFAIT



**OBBLIGATORIETÀ**



**2024**



**TUTTI**

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

## Regime forfetario

### Semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi

I contribuenti che applicano il regime forfetario

- sono **esonerati** dagli obblighi di **registrazione** e tenuta delle **scritture contabili**, fermo restando l'obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
- sono **esclusi** dall'applicazione degli **indici sintetici** di affidabilità fiscale;
- **non devono** operare le **ritenute** alla fonte, ad eccezione di quelle sui **redditi di lavoro dipendente** e sui redditi ad essi **assimilati**. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il **codice fiscale** di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l'ammontare degli stessi;
- **non** sono soggetti a **ritenuta** d'acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un'**apposita dichiarazione** al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi		Codice fiscale	Reddito
RS371	1		,00
RS372	2		,00
RS373	2		,00
<b>Esercenti attività d'impresa</b>			
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività		numero
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione		,00
<b>Esercenti attività di lavoro autonomo</b>			
RS381	Consumi		,00

33

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

## Regime forfetario

### Ritenute subite

Possono essere indicate, ad esempio, le ritenute d'acconto di cui all'art. 25 del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni, subite all'atto **dell'accredito dei bonifici in relazione ad interventi di recupero edilizio** o di **riqualificazione energetica** (R.M. n. 47/E/2013) o le ritenute subite sulle **indennità di maternità** (R.M. n. 55/E/2013).

L'importo totale delle predette ritenute va indicato nel rigo **RS40** e riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo **RN33**, colonna 4 e/o nel rigo **LM41**

Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario - Casi particolari	RS40	Ritenute
LM41 Ritenute consorzio		,00
LM42 Differenza		,00
LM43 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione		,00
LM44 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24		,00
LM45 Accanti (di cui sospesi 1, 2)	,00	,00
LM46 Imposta a debito		,00
LM47 Imposta a credito		,00
LM48 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3		,00
LM49 Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RPI)		,00

34

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

## Regime forfetario

Modalità di accesso



Contribuenti già in attività



Poiché il regime forfetario è un regime **naturale**, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono **senza dover fare alcuna comunicazione** preventiva o successiva.

35

ALTA FORMAZIONE 

## Regime forfetario

Modalità di accesso



Contribuenti che iniziano l'attività



I contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l'applicazione del regime, hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello **AA9/12**). Trattandosi di un regime naturale, questa comunicazione non ha valore di opzione, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. Pertanto, l'omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell'intenzione di applicare il regime forfetario non preclude l'accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da **250 a 2.000 euro**.

L'attestazione della sussistenza dei **requisiti** per l'accesso al regime e dell'assenza delle cause ostative va fatta in sede di **dichiarazione annuale dei redditi**.

36

ALTA FORMAZIONE 

## Regime forfetario



I contribuenti che **potenzialmente** devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di **disapplicarlo**, ovvero di **fuoriuscirne, optando** per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto nei modi **ordinari**.

L'opzione per il regime ordinario avviene tramite **comportamento concludente**, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l'apposito campo della **dichiarazione annuale IVA** da presentare successivamente alla scelta operata (VO33).

L'omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l'opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da **250 a 2.000 euro**. L'opzione per l'applicazione del regime ordinario è valida per almeno un **triennio**. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Sec. 9 - Opzioni e scelte che influiscono sull'IVA che dalle imposte sul reddito		Opzione	Revoca
VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VO31	ASSOCIAZIONI (SINDACATI) E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 76, comma 8, l. n. 413/1991)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VO32	AGRICOLTURA - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VO33	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 46 e 49, legge n. 190/2014)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

37

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

## Regime forfetario



Il **vincolo triennale** derivante dall'opzione non opera per i soggetti in contabilità **semplificata** in quanto il regime di cassa e quello forfetario sono entrambi naturali per i **contribuenti minori** e per i **lavoratori autonomi**.

Anche se l'impresa minore applica il **regime delle registrazioni IVA** (art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973).

**Vincolo triennale** solo per le imprese che abbiano optato per la contabilità **ordinaria**.

Sec. 9 - Opzioni e scelte che influiscono sull'IVA che dalle imposte sul reddito		Opzione	Revoca
VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VO31	ASSOCIAZIONI (SINDACATI) E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 76, comma 8, l. n. 413/1991)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VO32	AGRICOLTURA - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VO33	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 46 e 49, legge n. 190/2014)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

38

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

## Regime forfetario

### Calcoli di convenienza

### Variabili di considerare

- Aliquota marginale IRPEF rispetto al 15% - 5%.
- Ammontare dei costi effettivamente sostenuti.
- Incidenza di deduzioni/detrazione IRPEF.
- Presenza di altri redditi.
- Incidenza dell'IVA sugli acquisti (anche per rettifica detrazione) Interesse alla riduzione previdenziale soggetti INPS.
- ~~Eventuale soggettività IRAP.~~
- ~~Interesse ad evitare la fattura elettronica.~~

39

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## Regime forfetario

### Rettifica detrazione IVA

<b>Beni ammortizzabili</b> compresi i beni immateriali	La rettifica va eseguita se non sono trascorsi i 4 anni successivi a quello della loro entrata in funzione (9 anni successivi alla data di acquisto/ultimazione per gli immobili) e <b>non si effettua per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro</b> o per i beni il cui coefficiente d'ammortamento è superiore al 25%.
<b>Rimanenze di magazzino</b>	Sono quelle risultanti al 31 dicembre dell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario.
<b>Servizi non utilizzati</b>	All'ultimo anno di applicazione del regime ordinario. Si tratta ad esempio dei canoni di <i>leasing</i> fatturati nell'ultimo anno di applicazione del regime, di competenza dell'anno successivo

- In caso di uscita dal regime ordinario dall'1° gennaio 2024, la rettifica è indicata nella dichiarazione Mod. IVA 2024 periodo imposta 2023 (ultimo anno di applicazione del regime ordinario).
- L'ammontare dell'IVA a debito da rettifica va indicato a rigo VF70 del mod. IVA con il segno "-" e costituisce una minore IVA detraibile.

40

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## Regime forfetario

### Rettifica detrazione IVA

Esempio		
Merci in magazzino Acquisito	→	€ 25.000 IVA 22%
attrezzatura 2021	→	€ 40.000 IVA 22%
Maxicanone <i>leasing</i>		
Periodo 1° settembre 2021 - 28	→	€ 5.000 IVA 22%
Rettifica detrazione		
Merci in magazzino Acquisito	→	€ 5.500
attrezzatura 2020	→	€ 5.280
Maxicanone <i>leasing</i>	→	
Periodo 1° settembre 2021 - 28		€ 359
febbraio 2022		
	<b>Totale</b>	<b>€ 11.139</b>

Da versare entro il  
16 marzo 2024  
(unica soluzione/rate)

41

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## Regime forfetario

Il regime forfetario differisce dal regime di vantaggio (c.d. regime dei minimi) nel quale concorrono alla formazione del reddito anche le **plusvalenze** e le **minusvalenze** dei beni relativi all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione.

Nel forfetario non concorre alla formazione del reddito delle plus/minusvalenze, l'AdE con la Risposta n. 391/2019 ha confermato che l'**estromissione** dei beni **non assume alcuna rilevanza** fiscale qualora la relativa plusvalenza sia realizzata in vigenza del regime **forfetario**.

Risposta  
interpello  
n. 391/2019

42

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## Regime forfetario

### RF31, Altre variazioni in aumento

➤ **codice 9**, dai contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ammontare delle **quote residue** dei componenti **positivi** di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.

➤ **codice 53**, per i soggetti che sono transitati dal regime forfetario al regime ordinario, l'importo dei **ricavi** che, ancorché di competenza di periodi in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime **forfetario**, concorrono alla determinazione del reddito, in quanto hanno avuto manifestazione finanziaria nel presente periodo d'imposta (art. 1, comma 72, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, primo periodo, cfr. circolare 4 aprile 2016, n. 10, § 4.3.6);

➤ **codice 54**, per i soggetti che sono transitati dal regime forfetario e/o dal regime d'impresa minore "per cassa" al regime ordinario, l'importo dei **costi e delle spese di competenza** del presente periodo d'imposta, che non assumono rilevanza nella determinazione del reddito in quanto sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario (art. 1, comma 72, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, cfr. circolare 4 aprile 2016, n. 10, § 4.3.6), e/o d'impresa minore "per cassa" (circolare 13 aprile 2017, n. 11/E);

	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38		39	40		41	42	

43

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

## Regime forfetario

### RF55, Altre variazioni in diminuzione

➤ **codice 10**, dai contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ammontare delle **quote residue dei componenti negativi** di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR;

➤ **codice 68**, per i soggetti che sono transitati dal regime forfetario o dal regime d'impresa in contabilità semplificata "per cassa" al regime ordinario, l'importo dei **ricavi di competenza** del presente periodo d'imposta, che **non concorrono** alla determinazione del reddito, in quanto hanno già concorso a formare il reddito in anni d'imposta precedenti, in base alle regole del regime forfetario (art. 1, comma 72, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, circolare 4 aprile 2016, n. 10) o del regime d'impresa in contabilità semplificata "per cassa";

	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38		39	40		41	42	

44

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

## Regime forfetario

### RG10, Altri componenti positivi

➤ **codice 17**, da parte dei contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 75 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ammontare delle **quote residue dei componenti positivi** di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.

1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13
13	14	15	16	17	18	19
19	20	21	22	23	24	25
25	26	27	28	29	30	31
31	32	33	34	35	36	37

### RG22, Altri componenti negativi

➤ **codice 31**, dai contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ammontare delle **quote residue dei componenti negativi** di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR;

1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13
13	14	15	16	17	18	19
19	20	21	22	23	24	25
25	26	27	28	29	30	31
31	32	33	34	35	36	37

45

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

## Regime forfetario

Il contribuente che ha esercitato, nei 3 anni precedenti, un'attività all'estero e che, dopo aver trasferito la residenza in Italia, intende continuare l'esercizio della medesima attività nei confronti degli stessi clienti, può adottare il regime forfetario ex art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 con applicazione **dell'aliquota del 15%**.

Lo stesso **non può beneficiare** del regime forfetario delle nuove attività al 5%, in quanto la "nuova" attività esercitata in Italia rappresenta una **"mera prosecuzione"** dell'attività già svolta all'estero.

Risposta  
interpello  
n. 197/2022

46

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

## Regime forfetario

### Riporto perdite nel regime forfetario

Il comma 68 della Legge n. 190/2014 consente al forfetario di utilizzare le perdite pregresse maturate nei periodi precedenti a quello da cui decorre il regime agevolato in deduzione dal reddito determinato secondo le modalità forfetarie (circolare 10/E del 4 aprile 2016).

Le perdite fiscali possono essere computate in diminuzione del reddito forfetario secondo le **regole ordinarie del TUIR**.

Così le perdite **d'impresa** realizzate da questi soggetti prima dell'ingresso nel regime, realizzate in periodi di applicazione della contabilità **ordinaria**, sono utilizzabili esclusivamente in abbattimento del **reddito d'impresa** e sono riportabili senza limiti di tempo, in misura non superiore **all'80%** dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta.

Qualora invece le perdite realizzate prima dell'ingresso nel regime agevolato si riferiscano a periodi d'imposta in cui gli stessi erano in contabilità semplificata in base all'art. 66 del TUIR, solamente **le perdite maturate dal periodo d'imposta 2017** in poi possono essere oggetto di riporto sulla base delle disposizioni dell'art. 8, comma 3, del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2019, nel rispetto del peculiare regime transitorio.

LM37 Perdite pregresse	Artigiani e commercianti		Categorie separate autonomi (art. 2 c. 20 L. 335/92)	
	1	2	3	4
	00	00		
	Misura Limitata 80%	Misura Piena		
di cui 3	00	00	1	00

47

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## Il regime forfetario alla luce della circolare n. 9/E/2019

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## Le novità

### Legge di Bilancio 2019: cause ostative regime forfetario



Lett. d) possesso partecipazioni



Lett. d-bis) svolgimento  
attività lavoro dipendente

*“evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o  
artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro  
autonomo”*

## Cause ostative

### Art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014



*“d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che **partecipano**, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a **società di persone**, ad **associazioni** o a **imprese familiari** di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che **controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata** o associazioni in partecipazione, le quali esercitano **attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni**”*

## Partecipazioni società di persone

Partecipazioni in società di persone sempre ostative



Anche se società di fatto e possesso nuda proprietà partecipazione



Società semplici solo se producono reddito d'impresa o di lavoro autonomo

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## Partecipazioni in s.r.l.

Causa ostativa: possesso quote s.r.l.



Controllo diretto o indiretto



Attività direttamente o indirettamente ricollegabili a quelle del contribuente

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

## Definizione di controllo

**Controllo diretto**  
art. 2359, comma 1, c.c.



1. maggioranza dei voti,
2. numero voti sufficiente per influenza dominante,
3. influenza dominante da vincoli contrattuali.

**Controllo indiretto**  
art. 2359, comma 2, c.c.



Condizioni 1) e 2) realizzate tramite voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie, a persona interposta

## Definizione di controllo

**Persona interposta**



**Definizione art. 5, comma 5, TUIR:**

*“Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”*

## Partecipazioni in s.r.l.

Causa ostativa: possesso quote s.r.l.



Controllo diretto  
o indiretto



Attività direttamente o  
indirettamente ricollegabili a  
quelle del contribuente

## Partecipazioni in s.r.l.

Attività direttamente o indirettamente ricollegabili  
a quelle del contribuente



Attività (effettive) riconducibili  
alla medesima sezione ATECO



- Fatture emesse alla s.r.l.
- Costi dedotti dalla s.r.l.

## Profili temporali

Società di persone  
e imprese familiari



**Forfetario solo dall'anno successivo  
a quello della cessione**

Controllo s.r.l.



Rileva nell'anno di applicazione del  
regime forfetario

## LE PARTECIPAZIONI

Fattispecie	Configurabilità della causa ostativa	Riferimento di prassi
Partecipazioni in società semplice	<b>NO</b> , ma solo se la società produce redditi diversi da quelli di lavoro autonomo o, di fatto, d'impresa	Circ. 9/2019, § 2.3.2
Società di fatto	<b>Sì</b> , in caso di svolgimento di attività commerciali (equiparazione alle snc)	Circ. 9/2019, § 2.3.2
Partecipazioni possedute a titolo di nuda proprietà	<b>Sì</b>	Risposte interpello 125/2019 e 127/2019

## LE PARTECIPAZIONI

Fattispecie	Configurabilità della causa ostativa	Riferimento di prassi
Cessione della partecipazione in snc a gennaio e successiva apertura di partita IVA individuale per svolgimento della medesima attività della società partecipata	NO	Risposta interpello 181/2019
Acquisto per eredità della partecipazione in corso d'anno	NO, se partecipazione ceduta entro l'anno	Circ. 9/2019, § 2.3.2
Trasformazione della società di persone in società cooperativa r.l.	NO, ma valutazione della causa ostativa relativa a detenzione di partecipazioni in srl	Risposta interpello 124/2019

## IL CONTROLLO – S.R.L.

Fattispecie	Configurabilità della causa ostativa	Riferimento
Architetto che, unitamente ad altri familiari, detiene il controllo di srl esercenti attività di gestione immobiliare ed assume, nel contempo, il ruolo di amministratore unico, fatturando le proprie prestazioni alle società partecipate.	Sì	Risposta interpello 169/2019
Rappresentante legale e socio di maggioranza di srl che, dopo la liquidazione e la cancellazione dal Registro delle Imprese della società, prosegue in forma individuale un'attività riconducibile allo stesso ambito economico in cui operava la società partecipata.	NO	Risposta interpello 171/2019

## IL CONTROLLO – S.R.L.

Fattispecie	Configurabilità della causa ostativa	Riferimento
Socio al 50% e amministratore di srl con attività di produzione di capi di abbigliamento (sezione C della classificazione ATECO) avvia nuova impresa individuale per la produzione di capi di abbigliamento (sezione G della classificazione ATECO).	NO	Risposta interpello 162/2019
Ragioniere commercialista (codice ATECO 69.20.12) collabora con srl (codice ATECO 63.11.11) e ne assume la carica di consigliere di amministrazione; la moglie del professionista ha nella società una partecipazione dell'80%.	NO, in quanto sezioni ATECO differenti	Risposta interpello 137/2019

## IL CONTROLLO

Fattispecie	Configurabilità della causa ostativa	Riferimento
Imprenditore (codice ATECO 70.22.09) con partecipazione al 60% in srl in liquidazione (con stesso codice attività) di cui assume il ruolo di liquidatore (chiusura definitiva società nei primi mesi del 2019).	Sì, se durante la liquidazione effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl controllata	Risposta interpello 121/2019
Commercialista (codice ATECO 69.20.11) collabora con srl (stesso codice ATECO) dalla quale percepisce compensi e ne assume la carica di amministrazione; possiede una partecipazione al 49% nella srl.	Sì	Risposta interpello 126/2019

## IL CONTROLLO – S.R.L.


Fattispecie	Configurabilità della causa ostativa	Riferimento
Commercialista (codice ATECO 69.20.11) possiede una quota pari al 50% del capitale sociale di una srl che svolge l'attività di revisione e certificazione di bilanci (codice ATECO 69.20.20), della quale è rappresentante legale e dalla quale percepisce compensi come amministratore.	Sì	Risposta interpello 108/2019 (anche risp. 118/2019)
Esercente attività di mediazione immobiliare (codice ATECO 68.31.00) è socio al 72% di srl (stesso codice attività), nonché amministratore della stessa; percepisce compensi come amministratore.	Sì	Risposta interpello 133/2019

## Cause ostative

Articolo 1, comma 57, Legge n. 190/2014

*“d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”*

## Attività nei confronti degli ex datori



## Attività nei confronti degli ex datori

L'esclusione scatta dall'anno successivo a quello in cui si è realizzato il fatturato nei confronti del datore di lavoro

### Specifiche esclusioni

Pensionati per obbligo di legge

Situazione immutata rispetto ai periodi ante-modifiche

Periodo di pratica professionale obbligatoria

## DATORE DI LAVORO

Fattispecie	Configurabilità della causa ostativa	Riferimento di prassi
Lavoratore autonomo che ha percepito compensi a titolo di borsa di studio (art. 50 co. 1 lett. c) del TUIR) e svolge l'attività prevalentemente in favore del soggetto che ha erogato la borsa di studio.	NO	Risposte interpello 115/2019 e 184/2019
Attività autonoma svolta prevalentemente in favore del precedente datore di lavoro-utilizzatore nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (art. 30 del DLgs. 81/2015).	Sì, valutazione della causa ostativa rispetto al datore di lavoro-utilizzatore	Risposta interpello 179/2019

## DATORE DI LAVORO

Fattispecie	Configurabilità della causa ostativa	Riferimento di prassi
Attività autonoma svolta prevalentemente in favore del precedente datore di lavoro estero.	NO	Risposta interpello 173/2019
Attività di lavoro autonomo svolta, a seguito del superamento di un concorso pubblico, nei confronti della medesima Azienda sanitaria con la quale era intercorso un precedente rapporto di lavoro subordinato.	NO	Risposta interpello 163/2019
Medico che ha contestualmente due tipologie di rapporto di lavoro con l'Azienda sanitaria: ➤ uno come lavoratore autonomo, in quanto titolare di contratto d'opera sottoscritto nel 2016; ➤ uno come dipendente, in forza di contratti a tempo determinato.	NO, in quanto il duplice rapporto di lavoro preesisteva all'entrata in vigore della causa ostativa e continua senza modifiche sostanziali	Risposta interpello 382/2019

## DATORE DI LAVORO

Fattispecie	Configurabilità della causa ostativa	Riferimento di prassi
Perito industriale in regime forfetario collabora con una società fino a che questa diventa il suo principale cliente con emissione di parcelle che superano il 50% del fatturato annuo. Nel 2019, il professionista viene assunto dalla stessa società con un contratto di lavoro subordinato.	Sì	Risposta interpello 399/2019
“Contratto misto”, che prevede la stipulazione di un rapporto di lavoro subordinato part time a tempo indeterminato e, contestualmente, uno, parallelo e distinto, di lavoro autonomo, con iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari. Tale tipologia contrattuale era stata istituita da un accordo sindacale sottoscritto nel 2017.	NO, laddove non sia ravvisabile un preesistente rapp. di lavoro dipendente e l'utilizzo del contratto misto non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in lavoro autonomo	Risposta interpello 484/2019

## Altri aspetti di interesse

Diritti d'autore



- Tassati come tali rilevanti per limite € 85.000 solo se correlati

Ritenute




- Possono essere operate
- No comportamento concludente

## REGIME FORFETARIO: CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

### REGIME FORFETARIO - ESCLUSIONE



ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

### REGIME FORFETARIO - ESCLUSIONE

Volume d'affari nel periodo d'imposta	Ingresso o permanenza regime agevolato	Iva
inferiore a € 65.000,00	Si	Esclusione Iva
tra € 65.000,00 e € 85.000,00	Si	Esclusione Iva
tra € 85.000,00 e € 100.000,00	Permanenza nell'anno di superamento	<b>Esclusione Iva permane nell'anno di superamento</b>
	<b>Si fuoriesce dal successivo periodo d'imposta</b>	
superiore a €100.000,00	<b>Si fuoriesce dal periodo d'imposta del superamento</b>	<b>Si deve applicare l'iva dalla fattura di superamento della soglia</b>

### FUORIUSCITA DAL REGIME FORFETTARIO



## DETERMINAZIONE DEL REDDITO



**Il costo dei beni va assunto al netto dell'Iva (inizialmente non detratta per vigenza regime forfettario) ed ora oggetto di rettifica ex articolo 19 bis 2 D.P.R. 633/1972.**



**Se si optasse per non eseguire la rettifica comunque il costo dei beni sarebbe deducibile al netto di Iva.**

## ESEMPIO

**Incasso corrispettivo che genera superamento al 30.9.2023**

<b>1</b>	Sono detenuti beni merci in magazzino per euro 12.200 > costo deducibile euro 10.000 al netto della rettifica di euro 2.200
<b>2</b>	È presente un cespite acquistato in data 1.7.2022 con Iva incorporata per euro 1.100 (rettifica in quinti per euro 220 anno, per anno 2023 euro 220/12 x 3 mesi residui = euro 55 > euro 220 x 3 + euro 55 = euro 715 > bene con Iva euro 6.100 – euro 715 = euro 5.385 da ammortizzare ??
<b>3</b>	Beni totali acquistati nel 2023 = euro 30.000 + euro 6.600 Iva di cui euro 12.000 (al lordo di Iva sono giacenti in magazzino). I beni in magazzino sono deducibili al netto dell'Iva, quindi euro 10.000, mentre per i beni già venduti il costo deducibile comprende l'Iva (euro 20.000 + euro 4.400)

## ADEMPIMENTI

- 1** Istituire registri contabili
- 2** Annotare con regole « ordinarie» beni e servizi acquistati e ceduti dopo il passaggio al regime ordinario
- 3** Annotare entro termine dichiarazione cessioni e acquisti eseguiti prima del superamento
- 4** Eseguire i versamenti. In modo particolare gli acconti, se calcolati con il metodo storico, vanno eseguiti con i codici tributo dell'imposta sostitutiva

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

## RITENUTA D'ACCONTO

**VA ESEGUITA ALL'ATTO DEL  
PAGAMENTO**



**QUINDI VA OPERATA, SE DOVUTA,  
ANCHE LA CORRISPETTIVO CHE  
DETERMINA IL SUPERAMENTO**

**NON VA OPERATA PER LE OPERAZIONI PRECEDENTI**

**L'EX FORFETTARIO DIVENTA SOSTITUTO A PARTIRE DALL'INCASSO DEL  
CORRISPETTIVO CHE DETERMINA IL SUPERAMENTO DEL TETTO**

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

## ESEMPIO

Emesse fattura di euro 30.000 a novembre 2023 (che determina superamento) e già emesse fatture prima del superamento ma non incassate

LA RITENUTA VA OPERATA ANCHE SULLE FATTURE GIÀ EMESSE, MA PAGATE DOPO IL SUPERAMENTO

## LE VERIFICHE NECESSARIE PER I FORFETTARI

### ANNO PRECEDENTE

Non aver sostenuto spese per lavoro dipendente, anche assimilato, superiori a euro 20.000

Aver dismesso la partecipazione in società di persone, imprese familiari (ammesse le società semplici agricole o immobiliari)  
È comunque ammesso il regime se la partecipazione è pervenuta per successione nell'anno ed è dismessa entro lo stesso anno.

## LE VERIFICHE NECESSARIE PER I FORFETTARI

### ANNO PRECEDENTE

Percezione di redditi da lavoro dipendente superiori a euro 30.000

<p>Limite non applicabile se è cessato rapporto e non è iniziato un altro o percepita pensione</p>	<p>Non vanno considerati compensi soggetti a tassazione separata (risposta Interpello n. 102/2020)</p>	<p>Rilevano compensi da premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva (risposta Interpello n. 398/2020)</p>	<p>Dimissioni anno x e prosecuzione rapporto anno X+1 per obbligo di rispetto del preavviso &gt; rileva causa ostantiva (risposta Interpello n. 368/2021)</p>	<p>Rapporto lavoro estero nell'anno x e rientro in Italia nello anno X con apertura attività &gt; rileva la causa ostantiva (risposta Interpello n. 257/2021)</p>
--	--	--	---	---

ALTA FORMAZIONE 

## LE VERIFICHE NECESSARIE PER I FORFETTARI

### ANNO IN CORSO

Controllo diretto o indiretto di Srl che svolgono attività direttamente riconducibili a quello del forfettario socio (Sezione Ateco/e rapporti economici socio/società)

<p>Commercialista che fattura compensi amministratore a Srl partecipata al 50%. Causa ostantiva sussistente (risposta Interpello n. 108/2019)</p>	<p>Commercialista che partecipa al 20% a Srl nella quale i genitori detengono il 60% e fatture per compensi amministratore. Causa ostantiva sussistente (risposta Interpello n. 117/2019)</p>	<p>Imprenditore forfettario che è socio al 10% e al 60% di due Srl in liquidazione. La causa non opera perché non c'è controllo e l'altra società non svolge attività (risposta Interpello n.121/2019)</p>	<p>Mediatore che controlla Srl al 72% ed è amministratore percependo un compenso. La causa ostantiva rileva (risposta Interpello n. 133/2019)</p>
---	---	--	---

ALTA FORMAZIONE 

## LE VERIFICHE NECESSARIE PER I FORFETTARI

### ANNO IN CORSO

Attività esercitata in modo prevalente verso datori di lavoro (e assimilati) con cui sono in corso / erano in corso nel biennio precedente, rapporti di lavoro

1) Parametro sono i ricavi  
2) In caso di pensionamento obbligatorio per legge non ricorre causa ostantiva  
3) Rileva invece per interruzione volontaria del rapporto

Rientrano i percettori di reddito ex articolo 50 Tuir lett. a), b) e) e soprattutto c bis) (attività di amministratore di società)

Causa ostantiva non risulta integrata se il datore di lavoro è estero (risposta Interpello n. 173/2019)

Ex dipendente che diventa sindaco dell'ex datore di lavoro (causa ostantiva integrata risposta Interpello n. 183/2019) DA NON CONFONDERE CON LE TESI ESPRESSE NELLA CIRCOLARE N. 9/E/2019 PAG. 23

ALTA FORMAZIONE 



ALTA FORMAZIONE 

